



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 3/26

Dec. n. 3/26

Il giorno 17 aprile 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Paolo De Matteis - Presidente

Avv. Aurelia Panetta - Componente

Avv. Cecilia Prota - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

MAURI Fabio Giuseppe, nato *omissis* residente *omissis* tesserato e licenziato 2026 col M.C. "FAST TEAM", (del quale è CONSIGLIERE) con tessera n. 26051273 e licenza Fuoristrada n. 0004486A;

Incolpato di:

“violazione dell'art. 10.3 del Regolamento di Giustizia F.M.I. (frode sportiva) e ciò in quanto in data 26 gennaio 2026 ha presentato a suo nome una richiesta d'iscrizione al Registro Storico F.M.I. (preliminare n. 302008), relativa al motociclo marca “CAN-AM mod. TNT 175”, utilizzando una documentazione fotografica già allegata ad altra iscrizione al citato Registro Storico con il n. 297569, recante la data del 22.2.2025 ed effettuata da altra persona (anch'essa tesserata con il medesimo Moto Club “Fast Team”), il tutto al fine di trarre in inganno l'esaminatore deputato al Registro Storico F.M.I. e, quindi, ottenere la relativa iscrizione dell'indicato motociclo a detto Registro.

Al riguardo, si evidenzia che non vi è alcun dubbio in ordine alla configurabilità - nel caso di specie - della contestata violazione dell'art. 10.3 del Regolamento di Giustizia F.M.I.: ed, infatti, il certificato d'iscrizione al Registro Storico rilasciato dalla F.M.I, dà la possibilità di accedere a polizze assicurative dedicate ai veicoli storici con tariffe agevolate, come - ad esempio - quella stipulata in convenzione con Marsh, permettendo, inoltre, di beneficiare della riduzione del bollo, nonché, in alcuni Comuni, di circolare in deroga ai divieti di circolazione per i veicoli classificati come “Euro 0”.

Svolgimento del processo

Giova riepilogare i fatti di causa.

Il deferimento promana dalla segnalazione del coordinatore Area Epoca FMI sulla irregolarità relativa alla presentazione di una richiesta di iscrizione al Registro Storico F.M.I. del sig. MAURI Fabio Giuseppe, tesserato con il M.C. “FAST TEAM” (del quale è CONSIGLIERE) con tessera n. 26051273 e licenza Fuoristrada n. 0004486°, per una moto marca CAN-AM mod. TNT 175.

Ebbene, in data 26.01.2026 il tesserato MAURI Fabio Giuseppe presentava la suddetta richiesta d'iscrizione ed allegava alla stessa la documentazione e le fotografie previste dalla Circolare Registro Storico F.M.I. 2026. In prima istanza, l'esaminatore specialista a cui la richiesta era stata assegnata effettuava il

proprio esame della documentazione ed in data 08.02.2026 approvava la richiesta d'iscrizione. La richiesta passava, poi, all'esame del Supervisore I il quale - nell'esaminare il preliminare n. 302008 – si avvedeva che le stesse foto erano state già utilizzate per altro motociclo iscritto al registro storico n. 297569 – tessera n. 26060701 - e chiedeva, pertanto, l'archiviazione della richiesta preliminare n. 302008.

Più precisamente, le foto allegate erano le stesse tranne quella che riproduceva il numero di telaio. Quest'ultima, corrispondeva effettivamente al numero di telaio del motociclo di cui il MAURI chiedeva l'iscrizione al Registro Storico F.M.I..

La questione veniva sottoposta all'attenzione della Procura Federale che in data 5 marzo 2026 informava il MAURI Fabio Giuseppe dell'intenzione di procedere al suo deferimento per la “violazione dell'art. 10.3 del Regolamento di Giustizia F.M.I. (frode sportiva)”.

In data 20 febbraio 2026 il tesserato MAURI Fabio Giuseppe depositava memoria difensiva riconoscendo da subito di aver sbagliato ed a sua discolpa dichiarava di aver agito “...in assoluta buona fede e senza alcuna intenzione di trarre in inganno l'esaminatore o altri soggetti coinvolti nella procedura.” Ed inoltre, aggiungeva che “... l'intento di velocizzare l'iter burocratico, in considerazione dell'imminente avvio del campionato al quale il motociclo avrebbe dovuto partecipare, anche al fine di dare maggiore risalto e visibilità alla manifestazione stessa, trattandosi di modello poco diffuso in Europa diffuso esclusivamente oltre oceano e di particolare interesse storico-sportivo”. Ribadiva che “Non vi è stata alcuna volontà di conseguire indebiti vantaggi economici né di arrecare pregiudizio alla Federazione... una valutazione superficiale delle modalità di presentazione della documentazione e non da intento fraudolento”.

Con provvedimento del 5 marzo 2026, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di MAURI Fabio Giuseppe al competente Organo di Giustizia di primo grado per l'illecito in epigrafe indicato.

In data 6 marzo 2026 veniva emesso il decreto ex art. 87 R.d.G., con cui era disposta la citazione per l'udienza del 17 aprile 2026, regolarmente notificato al deferito a mezzo posta elettronica.

All'udienza del 17 aprile 2026, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, presente il deferito, veniva disposta l'apertura del dibattimento.

Il Procuratore Federale formulava le proprie conclusioni chiedendo applicarsi la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 4 (quattro).

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione nel termine di cui al Regolamento di Giustizia.

Motivazione

Questo Collegio, all'esito del dibattimento, dell'esame della documentazione versata in atti dalle Parti e delle dichiarazioni rese in udienza dall'incolpato, ritiene che il fatto di cui all'incolpazione per la violazione dell'art. 10.3 del regolamento di Giustizia F.M.I. sia stato provato ma che debba darsi allo stesso una qualificazione giuridica diversa.

Va evidenziato che l'incolpato, fin dal primo momento – vedasi memoria del 20 febbraio 2026 - ha riconosciuto di aver commesso una leggerezza in totale buona fede e senza alcun intento fraudolento. Ed invero, tra quelle foto ce n'è una dalla quale emerge che il numero di telaio del motociclo fotografato è effettivamente quello del motociclo per cui si chiedeva l'iscrizione nel Registro Storico della F.M.I.. Moto, tra l'altro, che aveva tutte le carte in regola per ottenere tale riconoscimento e l'iscrizione.

Il MAURI, durante l'udienza, dichiarava altresì: *“Preciso che i benefici non sono a me riferibili perché le moto non sono mie. Preciso che non fruisco di benefici in quanto questi motocicli non circolano su strada ma sono motocicli che partecipano a gare. Preciso infine che per poter accedere a queste competizioni si deve stipulare una ulteriore assicurazione, il che di fatto rende*

del tutto marginale i benefici che derivano dalla scontistica della federazione".

*Credibile appare quanto dallo stesso sostenuto e cioè di aver agito "...in assoluta buona fede e senza alcuna intenzione di trarre in inganno l'esaminatore o altri soggetti coinvolti nella procedura... l'intento di velocizzare l'iter burocratico, in considerazione dell'imminente avvio del campionato al quale il motociclo avrebbe dovuto partecipare, anche al fine di dare maggiore risalto e visibilità alla manifestazione stessa, trattandosi di modello poco diffuso in Europa diffuso esclusivamente altro oceano e di particolare interesse storico-sportivo". Ribadiva che "Non vi è stata alcuna volontà di conseguire indebiti vantaggi economici né di arrecare pregiudizio alla Federazione... **una valutazione superficiale delle modalità di presentazione della documentazione e non da intento fraudolento**".*

Il Tribunale ritiene che la condotta dell'incolpato sia grave e leda, senza ombra di dubbio, la dignità, il decoro ed il prestigio di questa Federazione. Pur tuttavia, ritiene che tale condotta non sia sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 10.3 del Regolamento di Giustizia F.M.I. atteso che appare evidente mancare nella stessa l'elemento soggettivo necessario per la sua configurabilità. Il MAURI ha agito in maniera superficiale ma in assoluta buona fede e, soprattutto, senza la volontà di indurre in errore al fine di ottenerne un ingiusto profitto.

Ritiene questo Tribunale configurabile, nel caso di specie, l'ipotesi di cui all'art. 1 comma 3 del Regolamento di Giustizia avendo il MAURI tenuto una condotta che viola le norme federali, ledendo la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione e dei suoi organi, contravvenendo alle norme previste dalla Commissione Registro Storico FMI 2026 al punto "Registro Storico Nazionale laddove è previsto che *"E' assolutamente vietata la presentazione di fotografie modificate attraverso l'utilizzo di programmi di fotoritocco e di fotografie riguardanti motoveicoli e ciclomotori diversi da quelli oggetto della richiesta"*.

Tanto premesso, le violazioni di cui si è reso responsabile l'incolpato, attesa comunque la gravità della condotta posta in essere, conducono, previa derubricazione dell'ipotesi configurata dalla Procura federale nell'atto di deferimento, all'applicazione nei suoi confronti di una sanzione pecuniaria che, nel caso di specie, si ritiene equo determinare in euro 500,00.

La predetta sanzione è stata determinata tenendo conto della incensuratezza dell'incolpato (non risultando precedenti a suo stesso carico) e del suo leale comportamento processuale.

PQM

Il Tribunale Federale, previa derubricazione dell'ipotesi configurata dalla Procura federale nell'atto di deferimento, ritenuto che la condotta contestata al deferito integri l'ipotesi di cui all'art. 1.3 del RdG (in luogo di quella dell'art. 10.3) letti gli artt. 21.1 lett. c, 24 e 93 del Regolamento di Giustizia, applica a:

MAURI Fabio Giuseppe, nato *omissis* residente *omissis* tesserato e licenziato 2026 col M.C. "FAST TEAM", (del quale è CONSIGLIERE) con tessera n. 26051273 e licenza Fuoristrada n. 0004486A;

la sanzione pecuniaria di euro 500,00 da versarsi entro 15 gg dalla data della decisione, avvertendo lo stesso che – in mancanza e comunque decorso detto termine – la sanzione pecuniaria si convertirà automaticamente ex art. 15 RdG in mesi 4 di ritiro della tessera e della licenza.

Depositato il 27 aprile 2026

Il Giudice estensore
Avv. Cecilia Prota

FIRMA


Il Presidente T.F.
Avv. Paolo De Matteis



Si comunichi a cura della Segreteria a:

Mauri Fabio Giuseppe;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Commissari di Gara;
Gruppo Direttori di Gara;
Settore Tecnico Sportivo;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Licenze;
Ufficio Registro Storico;
Ufficio Fuoristrada;
Motoclub di appartenenza;
Co. re. Lombardia;
Ufficio Comunicazione FMI.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma RM – Tel. 06.32488.514
giustizia@federmoto.it - giustizia@pec.federmoto.it
www.federmoto.it